BOZZA PROTOCOLLO D'INTESA

tra

L'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo, con sede legale in Roma, Viale della Piramide Cestia 1/C, 00153 Roma Codice Fiscale 96519720583, in persona della Presidente e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Daniela Arduini (di seguito, l'"Ordine dei Biologi")

e

L'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo con sede in Via delle Tre Spighe, 1 C.F 92012470677, in persona del Presidente e legale rappresentante legale pro tempore, Prof. Enrico Perilli (di seguito "Ordine degli Psicologi" e, unitamente all'Ordine dei Biologi, le "Parti")

Premesso che

- l'Ordine dei Biologi è un ente pubblico non economico istituito ai sensi della Legge 396/1967 e della normativa di riordino delle professioni sanitarie, vigilato dal Ministero della Salute

- l'Ordine degli Psicologi è un Ente pubblico non economico, istituito ai sensi della Legge 18 febbraio 1989 n. 56, che prevede all'art. 1 comma I *"La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità"*. In particolare, l'Ordine degli Psicologi ha tra i suoi compiti istituzionali la funzione di tutelare la professione, attraverso il contrasto all'abusivismo e di promuovere lo sviluppo della Psicologia nel territorio di competenza.

Considerato che

- l'Ordine degli Psicologi ha tra le proprie attribuzioni istituzionali, la promozione, il consolidamento e lo sviluppo della professione di psicologo e il favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- l'Ordine dei Biologi ha tra le proprie attribuzioni istituzionali la promozione e il consolidamento dell'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità dei Biologi e dell'esercizio professionale, della valorizzazione dei principi etici dell'esercizio professionale, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva, e il favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
- l'art. 3, comma, 1 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani impone a carico di ciascuno psicologo e psicologa il dovere di accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità;
- l'art. 9, comma 1 del Codice Deontologico dei Biologi prevede l'obbligo di ogni biologo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale anche in materia deontologica e disciplinare;

- in considerazione della acclarata affinità professionale dei Biologi e degli Psicologi, le Parti hanno un interesse comune nel concertare forme integrate di collaborazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e gestionale;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, prevede che "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito il "**Codice**");
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito il "**Regolamento Europeo**");
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ha emanato le disposizioni di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni di cui al citato Regolamento Europeo;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
(Finalità del Protocollo d'Intesa)

Il presente Protocollo d'Intesa è stipulato al fine di porre in essere una proficua collaborazione in favore degli iscritti agli albi dei rispettivi Ordini professionali e dell'utenza interessata, nonché di promuovere e consolidare la collaborazione professionale tra biologi e psicologi.
I due Ordini si impegnano a favorire progettualità che promuovano l'integrazione delle due figure professionali sia nei diversi presidi territoriali, sia attraverso rapporti istituzionali (Regione, Ministero).
A tal fine le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a:
a) organizzare eventi congiunti rivolti a entrambe le comunità professionali su tematiche condivise e di interesse comune;
b) programmare una serie di incontri con la partecipazione di propri rappresentanti, volti al monitoraggio dello stato di attuazione del presente Protocollo nonché delle diverse attività proposte, alla verifica dello stato di progressione dei diversi obiettivi, ed alla progettazione di interventi *ad hoc* che si rendano necessari per il raggiungimento delle finalità ivi descritte;
c) determinare uno scambio di servizi che possano generare reciproco valore e vantaggio ai rispettivi iscritti ed utenti;
d) sensibilizzare le rispettive articolazioni provinciali, regionali e nazionali dei propri Ordini professionali al fine di consolidare una collaborazione continuativa tra le rispettive categorie professionali;
e) promuovere iniziative congiunte di interlocuzione istituzionale (con, ad esempio la Regione Lazio e la Regione Abruzzo, Ministeri competenti), volte a favorire il riconoscimento e lo sviluppo di modelli organizzativi interdisciplinari che prevedano la collaborazione tra psicologi e biologi nei contesti in cui tale integrazione professionale possa migliorare la qualità della prevenzione, della cura e della presa in carico delle persone;
f) coinvolgere nella fase di progettazione delle iniziative da assumere organi o rappresentanti di altre professioni affini a quelle dello psicologo e del biologo, nella logica del lavoro di rete;
g) realizzare degli eventi congiunti al fine di sensibilizzare l'utenza ai temi di comune interesse alle due categorie professionali.

Il presente Protocollo d'Intesa stabilisce le modalità operative attraverso le quali perseguire il progetto comune di costruire indicazioni (consensus conference, LG) in merito a materie di comune interesse.

Art. 2
(Oggetto)

Con il presente Protocollo, le Parti intendono in particolare:

1. Valorizzare la collaborazione professionale integrata sul territorio avviando iniziative a favore di una integrazione professionale tra i due Ordini, attraverso l'adozione di raccomandazioni operative atte a promuovere una maggior sensibilizzazione agli operatori e ad informare in maniera corretta i cittadini in merito a materie di comune interesse per le rispettive categorie professionali.
2. Incrementare la collaborazione tra i due Ordini delegando i rispettivi Presidenti a nominare propri rappresentanti all'interno dei relativi Gruppi di Lavoro, Gruppi di Progetto e Commissioni che, ai sensi del presente Protocollo, si intendesse istituire.
3. Adottare "buone prassi condivise" aventi ad oggetto materie di comune interesse per le rispettive categorie professionali e che possano essere di facile consultazione per l'utenza.
4. Organizzare periodicamente attività formative volte a proporre procedure operative rispetto alle attività condivise.
5. Attivare azioni congiunte, anche legali, di tutela delle rispettive professioni.
6. - Favorire l'avvio di nuove collaborazioni professionali tra psicologi e biologi, promuovendone la crescita comune in termini di competenze professionali e favorendo la costruzione della cultura del lavoro d'équipe, dell'integrazione dei saperi e delle tecniche di trattamento.

Articolo 3
(Responsabilità e oneri dei soggetti firmatari)

Le parti si impegnano a diffondere attraverso i canali di diffusione istituzionali e promuovere, presso i rispettivi soggetti interessati il contenuto del presente Protocollo.
Ai fini dell'attuazione delle attività oggetto del presente Protocollo, ciascuna Parte si impegna ad assumere, nell'ambito delle proprie competenze, gli oneri economici necessari. Resta inteso che le determinazioni assunte da una Parte in merito ai propri stanziamenti di budget non comportano alcun obbligo per l'altra Parte di effettuare corrispondenti investimenti o di adeguare i propri impegni di spesa in misura equivalente.

Articolo 4
(Referenti dell'iniziativa)

I Referenti dell'iniziativa saranno:

- per l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, il Presidente prof. Enrico Perilli

- per l'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo la Presidente Daniela Arduini

Art. 5
(Trattamento dei dati personali)

Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Protocollo implica un trattamento di dati personali, riferibili ai sottoscrittori del presente accordo e ai referenti indicati all'articolo 4.

Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016.

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione presente Protocollo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

Le Parti provvederanno, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adempiere agli obblighi espressamente previsti dalla legge tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio rispettivo sito istituzionale.

I Responsabili della protezione dei dati personali conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente Protocollo sono:

- per l'Ordine degli Psicologi, dott. Simone Pampirio, il cui dato di contatto è: dpo@ordinepsicologiabruzzo.it
- per l'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo, DataConSec S.r.l., contattabile al seguente indirizzo e-mail: privacy.dpo@biologilazioabruzzo.it

Art. 6
(Tutela della riservatezza)

Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione della stipula del presente Protocollo.
I dati e le informazioni di cui al precedente paragrafo non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione del protocollo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Protocollo.

Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovessero avvalersi.

Art. 7
(Recesso)

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo in ogni tempo, mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata all'altra parte con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, con preavviso di almeno 60 giorni.

Per le comunicazioni effettuate a mediante posta elettronica certificata, dovranno essere utilizzati i seguenti indirizzi:

- Ordine degli Psicologi: segreteria@ordinepsicologiabruzzo.it
- Ordine dei Biologi: protocollo@pec.biologilazioabruzzo.it

Art. 8
(Interpretazione)

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia possa nascere dall'interpretazione del presente Protocollo. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia in tali termini, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 9
(Utilizzo loghi)

L'uso del logo di ciascuna Parte nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta della Parte titolare del logo. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta di volta in volta e potrà essere revocata in qualsiasi momento, con comunicazione scritta all'altra Parte.

Art. 10
(Durata)

Il presente Protocollo avrà efficacia a partire dalla data di sua sottoscrizione, avrà durata annuale e si intenderà automaticamente rinnovato, salvo disdetta di una delle Parti inviata a mezzo posta raccomandata o pec almeno 60 giorni prima della scadenza.

L'Aquila/Roma, lì 10/11/2026

Per l'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo
Il Presidente
Prof. Enrico Perilli

Firmato digitalmente da
Enrico Perilli
CN = Enrico Perilli
SerialNumber = TINIT-PRLNRC73T06A345Q
C = IT

Per l'Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo
La Presidente
Dott.ssa Daniela Arduini

Firmato digitalmente da:
DANIELA ARDUINI
Data: 11/11/2026 09:55:57